

Comune di Modena Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia Via Santi 60 - Tel. 059/203.2224 - Fax 059/203.2164 E-mail ⊠ giovanni.villanti@comune.modena.it

Il Dirigente Responsabile del Settore

Modena, 11/09/2008 Protocollo generale n. 113504 del 12/09/2008 CG-DO/cg-do

A tutto il Personale del Settore

Agli Ordini e Collegi professionali

Alle Associazioni di categoria

LORO SEDI

E per conoscenza:

CASSE EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA Via Santi, 14 41100 MODENA

> INPS Viale Reiter, 72 41100 MODENA

INAIL Via Costa, 35 41100 MODENA

OGGETTO: CHIARIMENTI SULLA CORRETTA PRESENTAZIONE DEL DURC E PRECISAZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI (D.LGS.81/2008).

La presente nota informativa integra quella del 28/05/2008 prot.69842/2008, che ha chiarito i documenti obbligatori in materia di impresa esecutrice, dopo il D.LGS. 81/2008, a cui rimando integralmente, a seguito delle circolari emanate in data 7 e 21 luglio 2008 dalle Casse Edili della Provincia di Modena e in data 17/6/2008 dalla sede provinciale di Modena dell'Inail.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL DURC:

Sulle corrette modalità di presentazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva), le circolari delle Casse Edili di cui sopra precisano che <u>il DURC, dal mese di agosto 2008, verrà rilasciato esclusivamente in carta filigranata, mentre la circolare dell'Inail precisa che i certificati DURC saranno rilasciati su fogli riportanti a secco il logo INAIL e formati in inchiostro bleu e pertanto i documenti di che trattasi non possono che essere presentati al Comune in originale.</u>

Sia dalla circolare delle Casse Edili, cha da un recente chiarimento con il direttore delle Casse Edili e affini di Modena, risulta che viene rilasciato <u>un solo ORIGINALE in carta filigranata del DURC e, a richiesta del privato, RISTAMPE (sempre in carta filigranata) dell'originale (che hanno la stessa validità dell'originale stesso).</u>

Di conseguenza, gli uffici che ricevono il DURC non possono ritirare fotocopie, in quanto inidonee a garantire quanto le misure adottate intendono evitare e cioè il fenomeno, che stava diffondendosi rapidamente, delle falsificazioni di questi importanti documenti, <u>ma solo ORIGINALI di DURC</u>, <u>o RISTAMPE</u>, entrambi redatti con le modalità indicate nelle circolari citate.

Chi deve pertanto presentare più progetti edilizi, dovrà munirsi di più ORIGINALI, o RISTAMPE di DURC, con le modalità descritte.

Chi si presenta allo sportello di ricevimento del pubblico in possesso di un unico ORIGINALE del DURC, <u>in casi del tutto eccezionali</u>, dettati ad esempio da urgenza di avviare i lavori o altre motivazioni da esplicitare, potrà chiedere che venga effettuata una fotocopia del medesimo da consegnare in allegato al progetto edilizio.

In questo caso, gli operatori degli sportelli di ricevimento del pubblico, visto l'ORIGINALE che deve essere loro esibito, potranno effettuare personalmente la fotocopia del DURC, apponendo sulla stessa la dicitura che si tratta di copia dell'originale che è stato esibito dal privato e apponendo la data e la firma.

L'eccezionalità è motivata dal fatto di non gravare ulteriormente sui tempi di disbrigo delle attività di ritiro delle pratiche e di attesa degli altri utenti.

Si precisa che da una verifica fatta presso Comuni capoluogo della nostra Regione, si è appreso che vengono utilizzate le nostre stesse modalità applicative.

Si precisa ulteriormente che:

- il DURC viene rilasciato dalle Casse Edili per le imprese che hanno dipendenti.
- per le imprese, artigiane e no, che non hanno dipendenti e che quindi non sono iscritte alle Casse Edili, il certificato di regolarità contributiva viene rilasciato da INPS e INAIL.

Si pregano i professionisti e le imprese appaltatrici dei lavori di voler prestare la necessaria collaborazione con gli uffici comunali.

Si tratta, infatti, di rispondere ad adempimenti <u>derivanti da leggi nazionali</u>, assai importanti, in quanto attinenti la materia della sicurezza sul lavoro e la regolarità del lavoro dipendente in edilizia.

ULTERIORI PRECISAZIONI IN MATERIA DI COMPLETEZZA DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLE IMPRESE:

Colgo l'occasione per fornire un ulteriore precisazione, sempre in materia di impresa esecutrice, in particolare in materia di <u>"lavori in economia"</u>, dati i dubbi emersi in questi primi mesi di operatività del D.LGS.81/2008.

Ribadisco la necessità che siano sempre presenti i documenti relativi alla regolarità dell'impresa, anche per effettuare i doverosi controlli che ci vengono richiesti, anche da Enti terzi preposti ai controlli in materia, volti a dirimere fenomeni sempre più frequenti di lavoro nero e ad impedire che si verifichino incidenti nei cantieri.

Il D.LGS. 81/2008, che ha valenza per l'intero territorio nazionale, innanzitutto individua due sole tipologie di lavori in economia:

- lavori eseguiti mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi;
- lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.

In particolare, per la denuncia di inizio attività (DIA), la L.R. 31/2002, all'art.10, prevede che la comunicazione del nominativo e la documentazione inerente l'impresa esecutrice sia contestuale alla presentazione della DIA, essendo essa una comunicazione di inizio lavori differita.

La circolare regionale del marzo 2003, al fine di semplificare e agevolare gli adempimenti in questione, aveva consentito di dichiarare al momento della presentazione della DIA che i lavori sarebbero stati eseguiti in economia, con l'obbligo di produrre i nominativi e la documentazione inerente le imprese successivamente, ma sempre prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Il D.LGS.81/2008, nell'introdurre la novità che anche per i lavori in economia tramite affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, deve essere prodotta la documentazione comprovante requisiti professionali e la regolarità contributiva, non prevede l'interpretazione estensiva data dalla circolare della nostra Regione, ma stabilisce che i nominativi degli assuntori dei lavori debbano essere obbligatoriamente indicati al momento della comunicazione di inizio lavori e quindi, nel caso di DIA, al momento della presentazione della DIA stessa.

A questo punto, al fine da un lato di applicare più correttamente possibile il dettato normativo del legislatore nazionale, ma nell'ottica del riconoscimento delle esigenze cui la circolare regionale aveva tentato di dare risposte, si dispone che, <u>di norma</u>, le DIA debbano contenere i nominativi degli assuntori dei lavori e solo qualora il committente che intenda affidare lavori <u>a più soggetti non li abbia individuati tutti, debba indicare quelli o quello a cui ha già affidato l'incarico</u>, riservandosi di comunicare, sotto la sua responsabilità, gli altri esecutori.

Si chiarisce altresì che l'ipotesi di "lavori in economia diretta", vale a dire eseguiti direttamente dal titolare della DIA che non sia un'impresa, non possono che essere fattispecie residuali e riferite ad opere di modestissima entità. E'evidente, infatti, che la maggior parte di lavori, pure soggetti alla sola DIA, richiedono il possesso, da parte dell'esecutore, di requisiti professionali e di tecnologie che solo un'impresa o un lavoratore autonomo specializzato possiedono. L'eventuale dichiarazione in questo senso è evidentemente resa sotto la personale responsabilità del titolare che potrà incorrere nei controlli da parte del Comune con tutte le conseguenze, anche penali, nel caso di dichiarazione non veritiera.

Si precisa infine che, qualora debbano essere esperite procedure di appalto o gare per l'affidamento dei lavori edilizi da realizzare (come nel caso di ENTI PUBBLICI O GRANDI AZIENDE), la DIA non potrà che essere presentata ad avvenuta aggiudicazione, in quanto solo allora si è in grado di conoscere il nome dell'impresa esecutrice dei lavori e fornire i documenti relativi.

La presente vale come disposizione di servizio.

Il Dirigente Responsabile del Settore ing. Giovanni Villanti

L'originale, firmato e protocollato, è agli atti del settore.